



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito della disposta trattazione cartolare, ai sensi dell'art. 83 co. 7 lett. h) dl 18/20, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 2859/2018 R.G.

TRA

PARILLO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Micco, come in atti

- ricorrente -

E

INPS, in persona del legale rapp.te p.t., anche quale procuratore speciale della S.P.A. Società di cartolarizzazione dei crediti INPS S.C.C.I., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli, come in atti

- resistente -

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rapp.tante p.t.,

- resistente contumace -

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 28.03.2018, parte ricorrente deduceva di essere venuto a conoscenza, mediante verifica di estratto di ruolo, di essere debitore, di contributi INPS di cui alle cartella di pagamento n, avviso di addebito: 02820010094298808, 02820010112007321, 02820020002999673, 02820030005441314, 02820040014063104, 02820040046795864, 02820050034357808, 02820060050957374, 02820070041818790, 02820080035349011, 02820090017553844, 02820090028173737, 02820100025494815, 32820112000556106, 32820120002467560.

Tanto premesso, eccepiva l'omessa e/o l'irrituale notifica degli atti suindicati e l'intervenuta prescrizione e decadenza della pretesa impositiva.

Si costituiva l'Inps eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione restava contumace.

La causa perveniva innanzi a questo giudicante, in servizio presso la sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in forza del decreto presidenziale del 05.04.2019, per la prima volta, all'udienza del 08.02.2021 ed è decisa, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020 e ss.mm.,

mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

L'opposizione va dichiarata inammissibile.

L'istante ha proposto opposizione avverso l'estratto di ruolo - che assume essere l'unico atto mediante cui è venuto a conoscenza dell'esistenza nei suoi confronti di una pretesa creditoria - la cui ammissibilità è stata ritenuta dalla nota pronuncia della Suprema Corte (Cassazione civile, Sez. Un., 02/10/2015, n. 19704).

Segnatamente, le Sezioni Unite hanno affermato che, fermo restando che non è impugnabile ex se l'estratto di ruolo in quanto documento informatico proveniente dal concessionario per la riscossione non idoneo a contenere alcuna pretesa impositiva, sia diretta che indiretta, non è preclusa l'impugnazione della cartella di pagamento (e del ruolo vista la coincidenza della notificazione della cartella con il ruolo stesso) che il contribuente assume essere stata invalidamente notificata e che ha conosciuto attraverso l'estratto di ruolo richiesto al concessionario per la riscossione, ogni qualvolta questo ultimo ha un interesse alla tutela anticipata all'impugnazione della cartella di pagamento e quindi senza la necessità di dover attendere la notificazione di un atto successivo in cui si snoda il procedimento di imposizione e riscossione.

Tali principi, d'altro canto, erano stati efficacemente ribaditi, in successive pronunce della Corte di Cassazione, e segnatamente la decisione n. 6166 del 2019, alle cui argomentazioni il Tribunale tuttora aderisce, in ragione della coerenza e sistematicità del ragionamento, tenuto altresì conto della funzione nomofilattica dell'alto consesso. Con tale decisione la Suprema Corte, nel richiamare gli arresti giurisprudenziali in materia, ha escluso che con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. possano essere fatti valere i fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo (in particolare, la prescrizione).

A tale proposito, dando continuità a precedenti pronunce (Cass. n. 22946 del 10/11/2016, Cass. n. 20618 del 13/10/2016, Cass. n. 6034 del 9/3/2017), i giudici di legittimità hanno chiarito che difetta l'interesse ad agire, considerato che l'azione con la quale ai sensi dell'art. 615 c.p.c. si contesti il diritto di procedere all'esecuzione forzata presuppone l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso difetta, e che è ben possibile che, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela, mediante sgravio della pretesa contributiva e l'ente impositore non proceda alla riscossione coattiva.

In altri termini, l'opposizione all'estratto di ruolo offriva una tutela anticipatoria, rispetto alla facoltà, da sempre riconosciuta, di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo.

Tale facoltà si giustificava quindi (solo) allorché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una pretesa a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso l'atto che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa.

Tale strumento non può invece giustificarsi laddove l'istante intenda agire per far valere fatti estintivi del diritto a procedere all'esecuzione, in mancanza di una concreta ed attuale minaccia di esecuzione, difettando, appunto l'interesse ad agire.

A fronte di tale orientamento, tuttavia, il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (c.d. Decreto Fiscale) coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, con l'art. 3 bis modifica l'art 12 del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, aggiungendo il comma 4 bis che prevede:

«4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile.

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:

- per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto (cioè, per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici previa verifica di questi ultimi dell'adempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo superiore a cinquemila euro);
- o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».

La ratio della norma specifica e precisa, con una presunzione iuris et de jure l'interesse ad agire.

Successivamente, con l'ordinanza Cass., V. sez., ordinanza 11 febbraio 2022, n. 4526, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha rimesso al Primo Presidente la valutazione in ordine all'opportunità di sottoporre alle Sezioni Unite la questione relativa all'eventuale applicabilità, anche ai giudizi tributari in corso, del nuovo comma 4-bis dell'art. 12, d.P.R. n. 602/1973.

La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, ha definitivamente affermato, ex art. 363 c.p.c., il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione".

In particolare, i giudici di legittimità precisano che la norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della l. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17).

Quanto alla natura della norma in esame, si specifica che, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire.

Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione (si veda punto 17. della sentenza citata).

Infine, i giudici di legittimità hanno reputato manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale, prospettati con riguardo agli artt. 3, 24, 113 e 117 Cost., quest'ultimo nella prospettiva CEDU in ragione dell'ampia discrezionalità di cui dispone il legislatore in tema di disciplina del processo, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà (tra varie, Corte cost. nn. 58 e 80/20; 13/22; n. 73/22): “ La disciplina in questione non è difatti irragionevole, né arbitraria. Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte cost. n. 155/14). In particolare le finalità deflative rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, «a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera».

20.1.- Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato.

21.- Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le impugnazioni «avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese...»), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite.

I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri.”(Cass. Sez.Uni. n. 26283 del 6 settembre 2022).

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità della domanda, restando assorbite tutte le altre doglianze delle parti.

Residua la determinazione delle spese processuali, che si compensano integralmente con entrambe le controparti, in considerazione dello jus superveniens.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Capasso, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- dichiara inammissibile l'opposizione;
- compensa le spese di lite.

Santa Maria C.V., 12 settembre 2022

Il Giudice del lavoro
dott.ssa Rosa Capasso